

Tribunale di Trapani Giudice Giovanna Orlando con la sentenza n. 160 del 16.02.2021

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2018 promossa da:

CLIENTE, titolare della ditta individuale (**OMISSIS**),

ATTRICE OPPONENTE

contro

SOCIETA' RECUPERO CREDITI nella qualità di mandataria con rappresentanza del **FONDO (OMISSIS)**, cessionario dell'originaria creditrice opposta **BANCA**.

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Parte attrice "conclude come in atto di opposizione parte convenuta "conclude come in comparsa di costituzione e risposta".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La **CLIENTE** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/17, emesso in data 24/12/2017, (RG xxxx/2017), notificato il 13/01/18, su ricorso proposto dalla **BANCA** in Amministrazione straordinaria, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.884,45, oltre interessi, spese del procedimento ed accessori di legge, chiedendo la revoca dello stesso poiché infondato ed illegittimo; ha chiesto, altresì, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca, nonché delle clausole di determinazione del tasso di interesse debitore e di mora contenute nel contratto di mutuo stipulato tra le parti, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente alla banca opposta o, in via subordinata, ridursi l'importo ingiunto; accertarsi il difetto di valida causa nei pagamenti effettuati ed addebitati, nel corso del rapporto, dall'opposta, per l'applicazione di interessi ultralegali e spese mai validamente pattuite, nonché accertarsi che detti indebiti pagamenti e/o addebiti sono pari alla somma ingiunta o a quella minore che sarà quantificata in corso di causa aumentata dagli interessi legali ex art. 2033 c.c. decorrenti dalla domanda; ordinarsi la cancellazione dalla centrale rischi del provvedimento illegittimo e gravemente pregiudizievole per l'opponente; con vittoria di spese e competenze professionali.

Costituitasi prima **BANCA** in liquidazione coatta amministrativa, ha contestato in fatto e in diritto quanto dedotto dalla controparte, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e di respingersi le domande attoree in quanto infondate e comunque non provate; in ogni caso, di condannare l'opponente a pagare in favore della banca opposta la somma di € 23.884,45 o la diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre gli interessi contrattuali di mora sino al soddisfo, da computarsi al tasso corrispettivo in vigore al momento dell'inadempimento aumentato di 2 punti percentuali; in subordine, ritenersi e dichiararsi che l'opponente ha indebitamente percepito dalla Banca l'importo di € 30.000,00 e, per l'effetto, condannarla a restituire il capitale residuo pari ad € 23.499,79 o la diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre gli interessi legali; con condanna alla spese di lite.

Intervenuta, successivamente, ex art. 111, comma 3, c.p.c. **SOCIETA' RECUPERO CREDITI**, ha fatto proprie le domande della convenuta opposta.

Concessi i chiesti termini ex art. 183, comma 6, cpc, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile; i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed all'odierna udienza hanno discusso la causa.

Preliminarmente, deve ritenersi priva di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva atteso che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30/11/2017) il rapporto di credito oggetto d'esame non risulta ceduto ad alcuno ma la cessione è avvenuta in corso di causa al **FONDO (OMISSIS)** intervenuto in giudizio con "contratto di cessione di crediti in blocco pro – soluto" stipulato in data 02/12/2017, ai rogiti del Dott. **(OMISSIS)**, rep.(omissis), pubblicato in G.U., parte seconda, n. xxx del 28/12/2017, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del d.lgs. 385/1993".

A mente dell'art. 111 cpc "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".

Nel caso di specie, **SOCIETA' RECUPERO CREDITI** nella qualità di mandataria con rappresentanza del **Fondo (OMISSIS)**cessionario dell'originaria creditrice opposta **BANCA** si è anche costituito in giudizio, pertanto, la relativa eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere rigettata.

Ancora preliminarmente, si rileva che è stato prodotto in giudizio da parte convenuta il contratto di mutuo in originale regolarmente sottoscritto dall'attrice che a seguito di detta produzione non ha disconosciuto la propria sottoscrizione né ha contestato il contenuto di detto contratto.

Le firme di parte attrice, nel numero di tre, si rinvenivano sia nella seconda pagina del foglio del contratto, stampato in entrambe le parti del foglio, ossia fronte e retro, sia nel foglio allegato al contratto contenente il piano di ammortamento; allo stesso modo risultano apposte le firme del funzionario responsabile che ha sottoscritto per la banca.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che "in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto" (Cass. Civ. 16070/2018).

Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto in giudizio l'originale del contratto di finanziamento in suo possesso sottoscritto dalle parti e, *a fortiori*, tale comportamento può senza dubbio alcuno considerarsi come idoneo a dimostrare la propria volontà di avvalersi del detto documento.

Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza della sottoscrizione deve essere rigettata.

Inoltre, prima di entrare nel merito della fattispecie in esame, il Tribunale ritiene opportuno formulare alcune osservazioni di carattere generale in punto di diritto.

1) Onere della prova

A mente dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, pertanto, nel caso di specie, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio ossia l'applicazione al contratto di mutuo per cui è causa di interessi usurari.

2) Usura

La disciplina sull'usura è contenuta nella legge n. 108 del 1996, con la quale sono stati modificati sia l'art. 644 c.p. sia l'art. 1815 c.c. (che regola gli interessi nel contratto di mutuo) e definite in modo oggettivo le condizioni perché un interesse possa essere considerato usurario.

Secondo la disciplina normativa vigente, è usurario l'interesse superiore al tasso medio che risulta dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà; con la conseguenza che, prima della riforma, perché un interesse potesse considerarsi usurario occorreva l'approfittamento dello stato di bisogno del debitore, dopo la novella non è più necessario il suddetto elemento, di natura soggettiva, ma è sufficiente l'oggettivo superamento del tasso soglia periodicamente rilevato.

Si ha "usura originaria" quando le parti pattuiscono ab origine interessi che superano il tasso soglia antiusura; in tal caso ai sensi dell'art. 1815 c.c. la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

L'"usura sopravvenuta" si ha nei contratti che, pur risultando in essere al momento dell'entrata in vigore della legge 108/1996, erano sorti in data antecedente all'entrata in vigore della menzionata legge, ossia nei contratti stipulati in data successiva, nei quali il tasso di interesse pattuito in modo conforme alla legge, per effetto o dello *ius variandi* esercitato dalla banca o di una diminuzione del tasso soglia, diventa, successivamente, superiore al tasso soglia, che, come è stato detto prima, cambia periodicamente.

In caso di usura sopravvenuta, gli interessi sono dovuti ma vanno ricondotti al tasso soglia antiusura (ex artt. 1419 e 1339 c.c., cfr. Cass. 5286/2000, nonché Cass. 2140/2006, Cass. 603/2013).

Inoltre, secondo lo stabile indirizzo della Cassazione civile, gli interessi di mora sono assoggettati all'applicazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.

Ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito. Pertanto devono considerarsi anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma.

3) Il calcolo del Mutuo chirografario n. xxxx del 13.1.2010 per euro 30.000,00. Le risultanze della CTU.

Entrando nel merito in applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, sono stati formulati i quesiti al CTU al fine procedere al ricalcolo giudiziale del contratto Mutuo chirografario n. xxxx del 13.1.2010, tenuto conto del rapporto in concreto intrattenuto dall'attrice con l'istituto erogatore.

A tali quesiti il CTU dott. (OMISSIS) ha risposto in modo coerente nelle sue conclusioni, avendo applicato un metodo obiettivo ed immune di vizi sul piano logico-giuridico.

In ordine al rapporto sopra indicato il CTU ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti ossia il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e la documentazione allegata, prodotti da entrambe le parti.

Il CTU ha esposto i criteri metodologici adottati per l'esecuzione delle operazioni peritali chiarendo che "Il contratto di Mutuo n. xxxx, stipulato in data 13/01/2010, prevede un importo finanziato di euro 30.000,00. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti posticipate costituite da una quota interessi,

calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.

E' previsto un periodo di preammortamento. Il contratto prevede un rimborso in 10 rate semestrali con scadenze dal 13/07/2010 al 13/01/2015. Le prime 6 rate, dal 13/07/2010 al 13/01/2013, sono di preammortamento e quindi comprensive di soli interessi e le ultime 4, dal 13/07/2013 al 13/01/2015, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi, con rilevazione il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, pari al momento della stipula all' 1,00 % e aggiungendo uno spread del 3,75%. Viene inoltre convenuto un tasso di mora in misura pari al tasso corrispettivo in vigore al momento della mora maggiorato di 2,00 punti percentuali da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento".

Sulla scorta dell'analisi effettuata, il CTU ha rilevato che "Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/01/2010 - 31/03/2010 per le operazioni classificate come ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE per classi di importo oltre 5.000,00 € pari all' 8,145 %".

Il Perito ha quindi verificato il tasso di mora pattuito e quello effettivamente applicato e lo ha comparato con il tasso soglia accertando che "Il tasso di mora effettivo (6,97 %), al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 13/01/2010, risulta inferiore al tasso soglia usura (11,295 %) rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazione su menzionati. Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 13/01/2010, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)".

Deve quindi considerarsi esclusa l'esistenza di usura contrattuale o originaria.

In merito alla verifica degli interessi ultralegali il CTU ha accertato che "Con riferimento al primo quesito, va detto che gli interessi sono stati applicati dalla Banca conformemente a quanto pattuito nel contratto di mutuo ancorando il tasso all' Euribor 6 mesi maggiorato del 3,75 %. Pertanto non sono stati applicati interessi ultralegali non pattuiti con la cliente".

Il CTU, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e di verificare l'eventuale applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, ha, altresì, calcolato il tasso applicato sulle rate, che risultano essere state pagate da parte attrice e sul punto precisa "L'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dalla Banca nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata, (riportati con la dicitura "TEG Rata") evidenzia che in nessuna delle 30 rate pagate dalla mutuataria il TEG ha superato il tasso soglia antiusura".

Ancora il CTU dichiara che "si può affermare che nel corso del rapporto non sono stati applicati interessi di mora, tantomeno usurari".

Il CTU, inoltre, evidenzia che "gli interessi sono stati applicati dalla banca conformemente a quanto pattuito nel contratto di mutuo. Pertanto non sono stati applicati interessi ultralegali non pattuiti con il cliente".

In conclusione, il CTU ha affermato che "Il TAEG è pari al 4,97 % e risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/01/2010 - 31/03/2010 per le operazioni classificate come ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE per classi di importo oltre 5.000,00 € pari al 8,145 %. Il tasso di mora effettivo (6,97 %), al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 13/01/2010, risulta inferiore al tasso soglia usura (11,295

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Giovanna Orlando n. 160 del 16 febbraio 2021

%) rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazione su menzionati. L'analisi dei tassi di interesse praticati in concreto dalla Banca nel corso dell'operazione, considerati al lordo degli oneri collegati a ciascuna rata, evidenzia che in nessuna delle 30 rate pagate dalla mutuataria il TEG ha superato il tasso soglia antiusura. Non sono stati applicati interessi ultralegali non pattuiti con la cliente. Nel corso del rapporto non sono stati applicati interessi di mora, tantomeno usurari”.

Il CTU ha, inoltre, preso in considerazione le osservazioni delle parti ed in particolare della banca convenuta che concordava con le conclusioni dallo stesso raggiunte.

4) Conclusioni.

All'esito della CTU è risultato che nel contratto di mutuo n. xxxx del 13.1.2010 le parti non hanno pattuito un interesse usurario, in quanto sia il tasso d'interesse pattuito per il finanziamento, sia il tasso per interessi di mora (da corrispondersi in luogo dell'interesse contrattuale), erano inferiori al tasso soglia usura del periodo.

Il CTU ha rilevato che la Banca nel corso del rapporto di mutuo non aveva applicato un tasso d'interesse usurario e/o ultralegale e che pertanto sia il tasso di mora convenuto, che quello effettivamente applicato dalla Banca erano inferiori al tasso soglia antiusura del periodo e null'altro risulta provato da parte attrice.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, avendo il CTU applicato correttamente i criteri elaborati sulla base delle considerazioni in diritto esplicitate, all'esito dell'analisi effettuata, in relazione al mutuo n. 107507/31 del 13.1.2010 per euro 30.000,00 le domande di parte attrice opponente non possono essere accolte.

5) Spese.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attrice opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta ed applicando il DM 55/2014 coordinato con il DM 37/2018.

Per le stesse ragioni, le spese della CTU, nella misura liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:

- Rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/17, emesso in data 24/12/2017, (RG xxxx/2017) dal Tribunale di Trapani;
- condanna l'attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in oltre euro 3.545,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU, nella misura liquidata in atti, definitivamente a carico di parte attrice opponente.

Così deciso a Trapani, il giorno 16 febbraio 2021, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*